

Doc. XII-quinquies
n. 3

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di ISTANBUL, Turchia

(29 giugno - 3 luglio 2013)

Risoluzione sulla vigilanza nei confronti delle vittime della tratta:
aerei, treni, autobus e alberghi

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2013

RISOLUZIONE SULLA**VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLE VITTIME DELLA TRATTA:
AEREI, TRENI, AUTOBUS, E ALBERGHI**

1. Ricordando le Risoluzioni sulla tratta degli esseri umani approvate dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a San Pietroburgo (1999), Oslo (2010), Belgrado (2011), e Monaco (2012), nonché le iniziative degli Stati partecipanti finalizzate ad attuare il Piano d'Azione dell'OSCE per combattere la tratta degli esseri umani (2003 e 2005) e tutti gli impegni dell'OSCE relativi alla lotta alla tratta degli esseri umani,
2. Riconoscendo che secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro in ogni momento quasi 21 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono donne e bambini, sono ridotte in schiavitù,
3. Consapevole che ogni anno dalle 600.000 alle 800.000 vittime della tratta sono spostate attraverso i confini internazionali, spesso su aerei commerciali, treni e autobus, nei quali entrano in contatto con operatori dei trasporti,
4. Encomiando le organizzazioni non governative, quali *Airline Ambassadors* e *Innocents at Risk*, che hanno realizzato corsi di formazione per gli operatori dei trasporti su come individuare le vittime della tratta,
5. Encomiando le organizzazioni non governative quali l'ECPAT e la *Global Business Coalition Against Human Trafficking* per aver elaborato delle linee guida per la lotta alla tratta degli esseri umani e per aver messo a disposizione risorse alle imprese, tra cui vettori commerciali, alberghi, e agenzie di viaggio, per impedire che fossero utilizzate ai fini della tratta degli esseri umani,
6. Encomiando compagnie aeree quali la *Delta* e la *American Airlines*, la *British Airways* e la *Virgin Atlantic*, nonché i fornitori di servizi ferroviari quali *Amtrak*, che hanno avviato attività di prevenzione della tratta degli esseri umani,
7. Prendendo atto delle iniziative del governo degli Stati Uniti volte a creare una formazione specifica per le compagnie aeree sulla lotta alla tratta degli esseri umani, compreso il programma *Blue Lightning* del Dipartimento della Sicurezza Nazionale,
8. Encomiando le catene di alberghi e le agenzie di viaggio, quali *Accor*, *Carlson*, *Hilton Worldwide*, *Hotelplan Suisse*, *Wyndham*, *Sabre Holdings Corporation*, *Kuoni Travel*, e molte altre ancora che si sono impegnate per impedire che le loro imprese siano utilizzate ai fini della tratta degli esseri umani,
9. Accogliendo favorevolmente gli esiti della riunione di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla verifica dell'attuazione del Piano d'Azione globale di lotta alla tratta delle persone, svoltasi il 13 e 14 maggio 2013 presso la sede delle Nazioni

Unite, che ha contribuito a un miglior coordinamento delle iniziative internazionali nell'ambito della lotta globale contro la tratta degli esseri umani e della protezione delle vittime,

10. Encomiando le iniziative dell'attuale Presidente in carica dell'OSCE finalizzate a realizzare una formazione rivolta ai vettori commerciali in Ucraina e a ospitare la conferenza di alto livello di Kiev nel mese di giugno del 2013 sul "Rafforzamento della risposta dell'OSCE alla tratta degli esseri umani",
11. Riconoscendo che un intervento efficace in caso di presunte attività di tratta degli esseri umani su aerei, treni e autobus richiede un coordinamento tra i vettori commerciali e le forze di polizia al fine di definire un protocollo di notifica e una reazione rapida,
12. Riconoscendo che i numeri telefonici nazionali dedicati alla tratta facilitano le operazioni di soccorso e assistenza alle vittime e che le linee telefoniche dedicate a livello regionale sarebbero particolarmente utili ad agevolare le suddette operazioni in caso di vittime della tratta che sono in viaggio tra uno Stato partecipante e l'altro a bordo di vettori commerciali regionali,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

13. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE e invita le altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali competenti a contribuire, nell'ambito dei rispettivi mandati, alla piena ed efficace attuazione del Piano d'Azione globale di lotta alla tratta delle persone, soprattutto migliorando la cooperazione e il coordinamento;
14. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad affrontare il problema della domanda, che alimenta la tratta delle persone per ogni forma di sfruttamento, allo scopo di eliminare tale domanda e a rafforzare a tal fine le misure preventive, comprese quelle di natura legislativa, per dissuadere chi sfrutta le vittime e ad assicurare che sia chiamato a risponderne;
15. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a collaborare con i vettori commerciali, adottando ove necessario delle leggi, per assicurare che gli assistenti di volo, i piloti, il personale di terra, i conducenti di treni, gli autisti di autobus e tutti gli altri operatori dei trasporti che potrebbero entrare in contatto con vittime della tratta, siano formate in modo da essere in grado di individuare tali vittime e di reagire secondo un protocollo stabilito di concerto con le forze dell'ordine;
16. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a collaborare con gli operatori degli alberghi e del settore dei viaggi, approvando, se del caso, leggi atte a garantire l'utilizzazione di buone prassi per la prevenzione e l'individuazione della tratta negli alberghi e in altre strutture destinate ai viaggiatori;
17. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di facilitare un adeguato coordinamento tra le forze dell'ordine e gli operatori dei servizi di trasporto e alberghieri e del settore dei

viaggi al fine di assicurare un intervento e un servizio di orientamento all'assistenza adeguati per le presunte vittime della tratta degli esseri umani;

18. Richiede all'Unità delle questioni di polizia di natura strategica di esaminare le modalità con le quali l'OSCE può aiutare gli Stati partecipanti a combattere l'uso di vettori commerciali, alberghi, e altre strutture per i viaggiatori ai fini del trasporto o dello sfruttamento delle vittime della tratta degli esseri umani;
19. Invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a firmare il Protocollo dell'Onu per prevenire, reprimere e punire la tratta degli esseri umani, che obbliga “gli stati ad approvare misure legislative o altre misure atte a impedire che i mezzi di trasporto utilizzati dai vettori commerciali siano utilizzati per commettere reati...”;
20. Incoraggia l'Ufficio del Rappresentante Speciale e del Coordinatore dell'OSCE per la lotta alla tratta degli esseri umani, ove necessario con il concorso dell'Unità delle questioni di polizia di natura strategica dell' OSCE, a orientare gli Stati partecipanti per quanto riguarda le buone prassi per l'individuazione delle vittime nonché per quel che concerne i protocolli per l'intervento delle forze di polizia e l'orientamento ai servizi di assistenza in caso di tratta degli esseri umani su vettori commerciali e in alberghi o altre strutture destinate ai viaggiatori;
21. Esorta gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a creare delle linee telefoniche dedicate alla tratta a livello nazionale e di prevedere linee telefoniche dedicate alla tratta a livello regionale per segnalare vittime potenziali in viaggio su vettori commerciali regionali.